



**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** di concerto con **IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI**

Visto l'art. 136 del Codice della Strada;

Vista la Direttiva Comunitaria 91/439 CEE in materia di patenti di guida;

Considerato che da parte dell'Autorità di Taiwan risulta specularmente soddisfatta la condizione di reciprocità nella materia de qua

**DECRETA**

#### **ARTICOLO 1**

1. La Repubblica Italiana riconosce, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, rilasciate dalle competenti Autorità di Taiwan qualora i titolari di dette patenti acquisiscano la residenza sul territorio italiano e a condizione di reciprocità.

#### **ARTICOLO 2**

1. Le patenti di guida rilasciate dalle autorità di Taiwan cessano di validità, ai fini della circolazione, nel territorio italiano trascorso un anno dalla data di trasferimento della residenza dei titolari in Italia.

#### **ARTICOLO 3**

1. Il titolare della patente rilasciata dalle autorità di Taiwan, che stabilisce la residenza nel territorio italiano può convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari connesse a conducenti disabili.

2. La disposizione del presente articolo non riguarda la normativa interna concernente i requisiti psicofisici necessari per la guida.

3. Avranno efficacia le limitazioni di guida previste dalle norme italiane con riferimento alla data di rilascio della patente estera originaria di cui si chiede la conversione.

#### **ARTICOLO 4**

1. La disposizione di cui all'art. 3, primo comma, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare in Italia e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

2. Inoltre il predetto art. 3 non si applica a quelle patenti di guida taiwanesi ottenute in sostituzione di un documento non convertibile in Italia.

#### **ARTICOLO 5**

1. Al momento della conversione della patente di guida rilasciata a Taiwan, la categoria della patente da rilasciare in Italia è stabilita in base alla tabella tecnica di equipollenza allegata al presente Atto, di cui costituisce parte integrante.

2. Gli allegati tecnici possono essere modificati con successivo Atto unilaterale in qualsiasi momento.

#### **ARTICOLO 6**

1. Nel corso delle procedure di conversione, la patente rilasciata dall'autorità di Taiwan viene restituita alla stessa per il tramite dell'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia.

#### **ARTICOLO 7**

1. Le autorità italiane competenti per effettuare la conversione potranno richiedere all'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia la traduzione ufficiale della patente di guida, nonché la verifica della validità ed autenticità della stessa patente e dei dati in essa riportati.

#### **ARTICOLO 8**

1. Nell'interpretazione degli articoli del presente Atto, si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalla normativa italiana.

## ARTICOLO 9

1. Al fine di verificare la disposizione di cui all'art. 1, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potrà chiedere periodicamente, per il tramite del Ministero degli affari Esteri o dell'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia, la conferma della persistenza delle condizioni di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida.

Il presente Atto unilaterale in materia di conversione di patenti di guida rilasciate a Taiwan entrerà in vigore il 2. gennaio .2003 e potrà essere modificato o potrà perdere i suoi effetti con successivo Atto unilaterale.

Roma, 19.12.2002

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Il Ministro degli Affari Esteri

### Tabella delle equipollenze

TAIWAN	ITALIA
A 1	-
A 2	A
B	B
C	C
D CONVERTIBILE SE IL CONDUCENTE HA COMPIUTO L' ETA' DI 21 ANNI	D
E	DE



**DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI** Direzione generale della Motorizzazione e della sicurezza del Trasporto Terrestre

Roma, 19.12.2002 Prot. n 4246 /M340

**OGGETTO:** conversione di patenti di guida. TAIWAN.

Con nota n. 153/4324 del 19/12/2002 il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che l'atto unilaterale (All. 1 - trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di due allegati) concernente la conversione delle patenti di guida rilasciate a Taiwan, in equipollenti documenti italiani, entra in vigore il 2 gennaio 2003.

Agli Uffici Provinciali in indirizzo si fa pertanto presente che, a decorrere dalla medesima data, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate da Taiwan.

Tale conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla Tabella di equipollenza (allegato 1 dell'atto), che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti taiwanesi alle categorie di patenti italiane.

Per agevolare le operazioni di conversione, si trasmette la fotocopia del fac simile della patente attualmente rilasciata a Taiwan, con relativa traduzione.

In applicazione dell'art. 7 dell'atto unilaterale, codesti Uffici richiederanno sempre la traduzione delle patenti di guida taiwanesi, presentate per la conversione, ciò in considerazione della particolarità dei caratteri della lingua utilizzata per la compilazione dei documenti.

Si fa presente che tutte le date riportate sul documento di guida taiwanese vengono così indicate: ANNO - MESE - GIORNO. In particolare, come rilevabile dall'allegato 2 dell'atto, per individuare l'anno corrispondente al nostro calendario, occorre aggiungere 1911. Per esempio: la data 50.08.29 corrisponde al 29 agosto 1961.

La patenti taiwanesi convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, all'indirizzo di seguito indicato:

**UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DI TAIPEI IN ITALIA - VIA PANAMA N. 22 - 00198 ROMA - tel. 068841322-068841942 ; fax 068841742.**

Si tratta dell'unica rappresentanza di Taiwan in Italia, competente quindi per l'intero territorio nazionale.

Allo stesso indirizzo codesti Uffici potranno chiedere la traduzione della patente di guida e rivolgere specifici quesiti qualora sorgano dubbi circa la validità o l'autenticità del documento stesso, prima di effettuare la conversione, secondo quanto previsto all'art. 7 dell'atto unilaterale.

Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 3 dell'atto).

Si fa presente inoltre che la categoria E taiwanese può essere convertita in categoria italiana DE, soltanto se il conducente ha compiuto l'età di 21 anni.

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l'acquisizione della residenza sul territorio italiano. Inoltre non possono essere convertite patenti taiwanesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia (art. 4 dell'atto).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**